NOVITÀ

Credito garantito MCC e impresa in crisi: quando la banca resta fuori dal passivo

avv. Giovanni Rocchi

16 ottobre 2026

Un decreto del Tribunale di Roma ammette al passivo il credito di una banca che aveva finanziato con leggerezza un'impresa già inattiva: negligenza provata, consapevolezza no. È l'occasione per ricostruire che cosa ha deciso la Cassazione nel 2026 sulle tre vie con cui la curatela contesta il credito garantito dal Fondo PMI: nullità per reato, soluti retentio, revocatoria del mutuo.

Trib. Roma, sez. XIV civ., 22 settembre 2026, n. R.G. 56261/2025

1. Il caso di Roma

Il Tribunale di Roma, sezione XIV civile, con il decreto 22 settembre 2026 (R.G. 56261/2025), ha accolto l'opposizione di una banca e ne ha ammesso al passivo, al chirografo, il credito di circa 108.000 euro. Il credito nasceva da un mutuo di 150.000 euro, concesso nel novembre 2022 a una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale e garantito all'80% dal Fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale.

Il giudice delegato lo aveva escluso, su proposta della curatela, perché il finanziamento sarebbe stato concesso dopo una valutazione errata o insufficiente del merito creditizio. Il Tribunale ha condiviso la premessa e ne ha tratto una conseguenza diversa. Ha accertato che la banca aveva erogato il mutuo «facendo acritico affidamento sui dati forniti dal richiedente anziché procedere, come doveroso, ad autonome e adeguate verifiche», e che il finanziamento, dapprima rifiutato, era stato poi concesso non perché fossero superati i rilievi del diniego, ma «soltanto in funzione della circostanza che il debitore aveva ottenuto la copertura all'80% dal Fondo di Garanzia MCC». Ha accertato anche, dalle dichiarazioni IVA, che l'attività produttiva della società era ferma già allora. Ma ha concluso che «non è provato che la Banca abbia consapevolmente finanziato un'impresa già in dissesto risultando dagli atti soltanto una sua condotta gravemente negligente»: credito ammesso, spese compensate.

Il decreto ordina le ipotesi di esclusione in «due generi fondamentali di non ammissioni allo stato passivo»: la nullità per violazione della norma penale e la nullità per contrarietà al buon costume. Prenderne spunto significa ripercorrere ciò che la Prima sezione della Cassazione ha deciso nel 2026, in una serie di pronunce depositate in gran parte l'11 e il 12 giugno, sui finanziamenti concessi a imprese in crisi con la garanzia pubblica.

2. La regola: l'imprudenza della banca non tocca il titolo

Il punto di partenza è fermo. L'obbligo di sana e prudente gestione dell'art. 5 del testo unico bancario, e la diligenza qualificata che l'art. 1176, comma 2, c.c. esige dal banchiere nel valutare il merito creditizio, sono regole di condotta. Come afferma Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19264 (Rv. 678842-01), «La mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto». Nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19276 (Rv. 678904-01) e Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19299, con formula identica: «Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l'effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge».

Le regole valgono anche per i mutui dell'emergenza Covid garantiti per intero dal Fondo: il decreto liquidità, scrive Cass. civ., sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26248 (Rv. 672750-01), «non ha esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all'erogazione del credito». Resta a disposizione della curatela l'azione risarcitoria: la concessione abusiva è un illecito del finanziatore (Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610, Rv. 661819-01), e il curatore è legittimato a far valere il danno sofferto dalla società finanziata (Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840, Rv. 669358-01). Ma è un giudizio diverso da quello di verifica del credito della banca.

3. Prima eccezione: il reato

La regola cede quando la stipulazione del finanziamento integra un reato. La Corte lo chiama orientamento «più recente e preferibile»: la concessione abusiva può produrre conseguenze demolitorie, «Ciò a due condizioni: a) che ci sia il reato; b) che pur senza reato vi sia l'intento funzionale predatorio del finanziatore» (Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19288). Il contratto con cui la banca concorre, come extraneus, nel reato dell'imprenditore è nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. (Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134, Rv. 677890-01). I reati in gioco sono anzitutto la bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per aggravamento del dissesto (art. 217, comma 1, nn. 3 e 4, l. fall., ora art. 323 del codice della crisi) e, nei finanziamenti con garanzia pubblica, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), come nel caso deciso da Cass. n. 19264/2026, dove il mutuo garantito era servito ad azzerare lo scoperto di conto corrente presso la stessa banca.

Il reato va accertato incidentalmente, in tutti i suoi elementi. Cass. n. 26248/2024 ha cassato un decreto che aveva dichiarato la nullità senza aver «in alcun modo tratteggiato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus», e Cass. n. 19288/2026 ha fatto lo stesso con un decreto che aveva fondato la nullità sulla sola omessa acquisizione del certificato dei carichi fiscali. Ma il giudice non può rifiutarsi di compiere quell'accertamento. Il giudice delegato e il tribunale, afferma Cass. civ., sez. I, ord. 25 agosto 2026, n. 24754, hanno «tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti)» se l'erogazione costituisca un fatto illecito penale, anche quando il

credito è stato ceduto; e Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19302 ha cassato un decreto che a quell'accertamento aveva «consapevolmente rinunciato».

C'è un profilo che il decreto di Roma non affronta, e che sta tutto nell'elemento soggettivo. Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19438 ha confermato l'esclusione del credito di un finanziatore che si era limitato a una verifica «meramente cartolare dei dati», osservando che «il concorso nel reato può essere doloso, ex art. 110 c.p., ma può anche essere colposo ex art. 113 c.p.». Se per il concorso nella bancarotta semplice basta la grave colpa, la condotta «gravemente negligente» accertata a Roma è un dato che, impostata diversamente l'eccezione, avrebbe potuto essere esaminato anche sotto quel profilo. Nel caso romano la curatela non aveva prospettato un reato, e il Tribunale ha escluso la compartecipazione criminosa per difetto di prova della consapevolezza: resta da vedere come i giudici di merito coordineranno le due letture.

4. Seconda eccezione: la predazione e la soluti retentio

Accertata la nullità, la banca non può nemmeno chiedere la restituzione delle somme. Il finanziamento a un'impresa già decotta, che le consenta di ritardare l'apertura della procedura aggravandone l'esposizione, è prestazione contraria al buon costume e, come tale, non ripetibile ai sensi dell'art. 2035 c.c. (Cass. n. 7134/2026, Rv. 677890-02; Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706, Rv. 658613-03). Cass. n. 19438/2026 trae la stessa conseguenza dal reato accertato: «correttamente il tribunale ha escluso la ripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.».

Il confine passa però per il reato o per l'intento predatorio, non per la sola consapevolezza. Cass. n. 19299/2026 ha cassato un decreto che, accertata la conoscenza della decozione in capo alla banca, ne aveva dedotto la nullità per illiceità della causa, riaffermando che, fuori dall'accertamento incidentale di una condotta delittuosa, l'effetto resta quello della responsabilità.

5. La terza via: la revocatoria del mutuo

Una strada diversa, che non passa per la nullità, l'ha aperta Cass. civ., sez. I, ord. 16 settembre 2026, n. 25399, su una questione «in ordine alla quale non constano specifici precedenti». Il principio di diritto è questo: «il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell'art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l'inefficacia a termini dell'art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell'esclusione del credito restitutorio basato sul titolo».

Due passaggi della motivazione ne misurano la portata. Il pregiudizio non va provato, perché nella revocatoria fallimentare è in re ipsa (Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, Rv. 591009-01) e consiste nell'obbligazione restitutoria che il mutuo aggiunge al passivo. E la conoscenza dello stato di insolvenza si può presumere dai controlli che l'accesso alla garanzia imponeva, perché il decreto liquidità ha subordinato la garanzia «alla preventiva verifica […] che le difficoltà dell'impresa finanziata non fossero precedenti l'insorgenza del periodo pandemico». Alla banca resta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., che però va proposta, e riproposta in sede di opposizione. Le norme hanno un corrispondente puntuale nel codice della crisi (art. 166, comma 2, e art. 203, comma 1).

6. Ciò che la curatela non può fare: compensare

Il controcredito risarcitorio per concessione abusiva non si oppone in compensazione al credito della banca, se è contestato e non di pronta liquidazione. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19265 (Rv. 678843-01) ha cassato un decreto che aveva escluso il credito compensandolo con un danno solo «prospettato»: quel controcredito non presentava «né le caratteristiche di certezza né tanto meno quelle di determinabilità», e il suo accertamento «richiedeva infatti una specifica istruttoria». È l'applicazione al caso dell'insegnamento di Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225 (Rv. 641764-03), ribadito anche da Cass. n. 19288/2026.

7. Il metro della diligenza

Sul contenuto dell'istruttoria del fido, infine, le pronunce di giugno irrigidiscono il metro. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19262 (Rv. 679259-01) ha negato che non sia «mai necessaria» la richiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti, pur senza affermare che lo sia sempre; Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19267 ha aggiunto che bilanci e dichiarazioni allineati non bastano, perché le dichiarazioni dei redditi «derivano» dai dati di bilancio; e Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19442 ha cassato un decreto che riteneva la banca esonerata dal chiedere i documenti sulla posizione fiscale e previdenziale «solo perché dai dati di bilancio non risultavano anomalie». Quanto agli orientamenti EBA sulla concessione dei prestiti, vincolanti dal 30 giugno 2021, le pronunce ne escludono l'applicazione diretta ai contratti anteriori, ma non ne traggono un esonero per la banca. Per Cass. n. 19262/2026 restano «una raccolta e una rielaborazione delle migliori prassi professionali in materia creditizia», che concorrono a definire lo standard di diligenza; Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19277 giunge allo stesso risultato senza servirsene, valutando la diligenza alla luce di «tutte le circostanze del caso concreto», secondo la formula di Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610, e cassa anch'essa il decreto che aveva ritenuto la banca esonerata dalle verifiche.

8. Perché conta

Per la banca che chiede l'ammissione, la prova documentale del credito non basta più a metterlo al riparo: la partita si gioca sull'istruttoria del fido, e sulle carte che la dimostrano. Per la curatela, le vie sono tre e hanno presupposti diversi: il reato, da allegare e provare in tutti i suoi elementi, compreso quello soggettivo; la predazione; la revocatoria in via breve, che richiede la prova della conoscenza dell'insolvenza ma non quella del pregiudizio. Su tutte il giudice deve pronunciarsi: Cass. n. 19302/2026 ha cassato anche perché il tribunale aveva «completamente omesso di statuire sull'eccezione revocatoria in via breve».

Il decreto di Roma mostra quanto pesi l'impostazione delle eccezioni. Accertata una negligenza grave e un'impresa già ferma, il credito è stato ammesso perché nessuna delle vie che portano all'esclusione era stata percorsa fino in fondo.

9. Precedenti

- Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, nn. 19264, 19276 e 19299: la violazione dell'art. 5 TUB genera responsabilità, non nullità, salvo reato accertato incidentalmente.
- Cass. civ., sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26248 (Rv. 672750-01): prudenza dovuta anche nei mutui Covid garantiti; onere di motivare gli elementi del reato.
- Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 (Rv. 677890-01 e -02) e Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706 (Rv. 658613-03): nullità per reato e soluti retentio ex art. 2035 c.c.
- Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19288: le due condizioni della nullità.
- Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19438: concorso colposo del finanziatore nella bancarotta semplice.
- Cass. civ., sez. I, ord. 25 agosto 2026, n. 24754 e ord. 11 giugno 2026, n. 19302: dovere di accertare incidentalmente il reato.
- Cass. civ., sez. I, ord. 16 settembre 2026, n. 25399: revocatoria del mutuo in via di eccezione.
- Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19265 (Rv. 678843-01): niente compensazione con il controcredito risarcitorio contestato.
- Cass. civ., sez. I, 11-12 giugno 2026, nn. 19262, 19267, 19442 e 19277: il contenuto dell'istruttoria del fido.

Riferimenti normativi

art. 5 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 · art. 1176, comma 2, c.c. · art. 1243 c.c. · art. 1418, comma 1, c.c. · art. 2033 c.c. · art. 2035 c.c. · art. 67, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 · art. 95, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 · art. 217, comma 1, nn. 3 e 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 · artt. 166, comma 2, 203, comma 1, e 323 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 · art. 316-ter c.p. · artt. 110 e 113 c.p. · art. 13, comma 1, lett. g), d.l. 8 aprile 2020, n. 23

Fonti

1. Trib. Roma, sez. XIV civ., decreto deciso il 22 settembre 2026, R.G. 56261/2025 (copia dell'autore)
2. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19264 - testo integrale
3. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19264 - massima CED Rv. 678842-01
4. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19276 - testo integrale
5. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19276 - massima CED Rv. 678904-01
6. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19299 - testo integrale
7. Cass. civ., sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26248 - testo integrale
8. Cass. civ., sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26248 - massima CED Rv. 672750-01
9. Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 - massima CED Rv. 661819-01
10. Cass. civ., sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18610 - testo integrale
11. Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840 - massima CED Rv. 669358-01
12. Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 - testo integrale
13. Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 - massima CED Rv. 677890-01
14. Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 - massima CED Rv. 677890-02
15. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19288 - testo integrale
16. Cass. civ., sez. I, ord. 25 agosto 2026, n. 24754 - testo integrale
17. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19302 - testo integrale
18. Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19438 - testo integrale
19. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706 - massima CED Rv. 658613-03

20. Cass. civ., sez. I, ord. 16 settembre 2026, n. 25399 - testo integrale
21. Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028 - massima CED Rv. 591009-01
22. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19265 - testo integrale
23. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19265 - massima CED Rv. 678843-01
24. Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225 - massima CED Rv. 641764-03
25. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19262 - testo integrale
26. Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2026, n. 19262 - massima CED Rv. 679259-01
27. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19267 - testo integrale
28. Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19442 - testo integrale
29. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19277 - testo integrale

---

Come citare questo scritto

G. Rocchi, Credito garantito MCC e impresa in crisi: quando la banca resta fuori dal passivo, in rocchi.bs.it, 16 ottobre 2026, https://rocchi.bs.it/novita/2026-10-16-credito-garantito-mcc-impresa-in-crisi-stato-passivo/

Testo rivisto dall'autore il 24 ottobre 2026. Ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Le opinioni espresse sono personali.